

**REGOLAMENTO (CE) N. 777/2004 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2004****recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei cereali in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre apportare taluni adattamenti tecnici ad alcuni regolamenti della Commissione relativi al mercato dei cereali in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.
- (2) Alcuni regolamenti del settore dei cereali contengono diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno, pertanto, inserire tali diciture nelle lingue dei nuovi stati membri e modificare di conseguenza i seguenti regolamenti della Commissione: (CEE) n. 2622/71 <sup>(1)</sup>, (CEE) n. 2131/93 <sup>(2)</sup>, (CEE) n. 1501/95 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 1839/95 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 2369/96 <sup>(5)</sup>, (CE) n. 2402/96 <sup>(6)</sup>, (CE) n. 2449/96 <sup>(7)</sup>, (CE) n. 2390/98 <sup>(8)</sup>, (CE) n. 2375/2002 <sup>(9)</sup>, (CE) n. 2377/2002 <sup>(10)</sup>, (CE) n. 573/2003 <sup>(11)</sup>, (CE) n. 958/2003 <sup>(12)</sup>, (CE) n. 1342/2003 <sup>(13)</sup> e (CE) n. 2305/2003 <sup>(14)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 271 del 10.12.1971, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU L 62 dell'8.3.1991, pag. 26).

<sup>(2)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

<sup>(5)</sup> GU L 323 del 13.12.1996, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 630/97 (GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 5).

<sup>(6)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2780/1999 (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 20).

<sup>(8)</sup> GU L 297 del 6.11.1998, pag. 7.

<sup>(9)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 21).

<sup>(10)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 23).

<sup>(11)</sup> GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25.

<sup>(12)</sup> GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3.

<sup>(13)</sup> GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

<sup>(14)</sup> GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(3) In seguito all'adesione della Slovenia, Capodistria è divenuta un porto comunitario. Per tale motivo, la deroga di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2131/1993 diviene superflua e va pertanto soppressa.

(4) In seguito all'adesione di Cipro e di Malta, le deroghe previste all'articolo 13-bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95 divengono inutili e vanno pertanto soppresse.

(5) Per tenere conto delle differenze nei costi dei trasporti marittimi in funzione del porto di destinazione, il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione <sup>(15)</sup> prevede un adeguamento forfetario del dazio all'importazione, in particolare per i paesi scandinavi. Occorre estendere tale misura alle importazioni nei porti baltici dei nuovi Stati membri.

(6) In Estonia e in Lettonia le condizioni climatiche e agronomiche per la cultura dell'orzo sono paragonabili a quelle esistenti in Finlandia e in Svezia. Pertanto, è opportuno che il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità <sup>(16)</sup>, disponga che in questi due nuovi Stati membri siano applicate, per la presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento, le medesime condizioni previste per la Finlandia e la Svezia.

(7) In seguito all'adesione, i contingenti tariffari comunitari con l'Ungheria previsti dal regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione <sup>(17)</sup> diventano caduchi. È opportuno, pertanto, sopprimere i riferimenti a tali contingenti.

(8) In seguito ad accordi commerciali con i nuovi Stati membri, il regolamento (CE) n. 1342/2003 ha istituito una procedura specifica per le esportazioni di prodotti cerealicoli verso tali paesi. A motivo dell'adesione, tali disposizioni divengono caduche e vanno pertanto soppresse.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2622/71 è sostituito dal seguente:

<sup>(15)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

<sup>(16)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 336/2003 (GU L 49 del 22.2.2003, pag. 6).

<sup>(17)</sup> GU L 287 del 31.10.2001, pag. 12.